

LEGGE 12 luglio 2011 , n. 112

Istituzione dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Istituzione dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza

1. Al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei

diritti e degli interessi delle persone di minore eta', in conformita' a quanto previsto dalle convenzioni internazionali, con

particolare riferimento alla Convenzione sui diritti del fanciullo,

fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27

maggio 1991, n. 176, di seguito denominata:

«Convenzione di New

York», alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e

delle liberta' fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950

e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e alla

Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a

Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo

2003, n. 77, nonché dal diritto dell'Unione europea e dalle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti, e' istituita l'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominata «Autorita' garante», che esercita le funzioni e i compiti ad essa assegnati dalla presente legge, con poteri autonomi di organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica.

Art. 2

Modalita' di nomina, requisiti, incompatibilita' e compenso del titolare dell'Autorita' garante

1. L'Autorita' garante e' organo monocratico. Il titolare dell'Autorita' garante e' scelto tra persone di notoria indipendenza, di indiscussa moralita' e di specifiche e comprovate professionalita', competenza ed esperienza nel campo dei diritti delle persone di minore eta' nonché delle problematiche familiari ed educative di promozione e tutela delle persone di minore eta', ed e' nominato con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

2. Il titolare dell'Autorita' garante dura in carica quattro anni e il suo mandato e' rinnovabile una sola volta.

3. Per tutta la durata dell'incarico il titolare dell'Autorita'

garante non puo' esercitare, a pena di decadenza,
alcuna attivita'
professionale, imprenditoriale o di consulenza, non
puo' essere
amministratore o dipendente di enti pubblici o privati
ne' ricoprire
altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire
cariche

elettive o incarichi in associazioni, organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, ordini professionali o comunque in organismi che svolgono attivita' nei settori dell'infanzia e dell'adolescenza. Se dipendente pubblico, secondo l'ordinamento di appartenenza, e' collocato fuori ruolo o in aspettativa senza assegni per tutta la durata del mandato. Il titolare dell'Autorita' garante non puo' ricoprire cariche o essere titolare di incarichi all'interno di partiti politici o di movimenti di ispirazione politica, per tutto il periodo del mandato.

4. Al titolare dell'Autorita' garante e' riconosciuta un'indennita' di carica pari al trattamento economico annuo spettante a un Capo di Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 7, comma 2.

Art. 3

Competenze dell'Autorita' garante. Istituzione e compiti della Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

1. All'Autorita' garante sono attribuite le seguenti competenze:

a) promuove l'attuazione della Convenzione di New York e degli altri strumenti internazionali in materia di promozione e di tutela

dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la piena applicazione della normativa europea e nazionale vigente in materia di promozione della tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché del diritto della persona di minore età ad essere accolta ed educata prioritariamente nella propria famiglia e, se necessario, in un altro ambito familiare di appoggio o sostitutivo;

b) esercita le funzioni di cui all'articolo 12 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77;

c) collabora all'attività delle reti internazionali dei Garanti delle persone di minore età e all'attività di organizzazioni e di istituti internazionali di tutela e di promozione dei loro diritti. Collabora, altresì, con organizzazioni e istituti di tutela e di promozione dei diritti delle persone di minore età appartenenti ad altri Paesi;

d) assicura forme idonee di consultazione, comprese quelle delle persone di minore età e quelle delle associazioni familiari, con particolare riferimento alle associazioni operanti nel settore dell'

affido e dell'adozione, nonché di collaborazione con tutte le organizzazioni e le reti internazionali, con gli organismi e gli istituti per la promozione e per la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza operanti in Italia e negli altri Paesi, con le associazioni, con le organizzazioni non governative, con tutti gli altri soggetti privati operanti nell'ambito della tutela e della promozione dei diritti delle persone di minore età nonché con tutti i soggetti comunque interessati al raggiungimento delle finalità di tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età;

e) verifica che alle persone di minore età siano garantite pari opportunità nell'accesso alle cure e nell'esercizio del loro diritto alla salute e pari opportunità nell'accesso all'istruzione anche durante la degenza e nei periodi di cura;

f) esprime il proprio parere sul piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, previsto dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, nei termini e con le modalità stabiliti dall'articolo 16 della legge 7

agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
prima della sua

trasmissione alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del 2007;

g) segnala al Governo, alle regioni o agli enti locali e territoriali interessati, negli ambiti di rispettiva competenza, tutte le iniziative opportune per assicurare la piena promozione e tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riferimento al diritto alla famiglia, all'educazione, all'istruzione, alla salute;

h) segnala, in casi di emergenza, alle autorità giudiziarie e agli organi competenti la presenza di persone di minore età in stato di abbandono al fine della loro presa in carico da parte delle autorità competenti;

i) esprime il proprio parere sul rapporto che il Governo presenta periodicamente al Comitato dei diritti del fanciullo ai sensi dell'articolo 44 della Convenzione di New York, da allegare al rapporto stesso;

l) formula osservazioni e proposte sull'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e

sociali relativi alle persone di minore età', di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e vigila in merito al rispetto dei livelli medesimi;

m) diffonde la conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, promuovendo a livello nazionale, in collaborazione con gli enti e con le istituzioni che si occupano di persone di minore età', iniziative per la sensibilizzazione e la diffusione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei minori come soggetti titolari di diritti;

n) diffonde prassi o protocolli di intesa elaborati dalle amministrazioni dello Stato, dagli enti locali e territoriali, dagli ordini professionali o dalle amministrazioni delegate allo svolgimento delle attività socio-assistenziali, che abbiano per oggetto i diritti delle persone di minore età', anche tramite consultazioni periodiche con le autorità o le amministrazioni indicate; può altresì diffondere buone prassi sperimentate all'estero;

o) favorisce lo sviluppo della cultura della mediazione e di ogni istituto atto a prevenire o risolvere con accordi conflitti che

coinvolgano persone di minore età, stimolando la formazione degli operatori del settore;

p) presenta alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, sentita

la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e

dell'adolescenza di cui al comma 7, una relazione sull'attività

svolta con riferimento all'anno solare precedente.

2. L'Autorità garante esercita le competenze indicate nel presente

articolo nel rispetto del principio di sussidiarietà .

3. L'Autorità garante può esprimere pareri al Governo sui disegni

di legge del Governo medesimo nonché sui progetti di legge all'esame

delle Camere e sugli atti normativi del Governo in materia di tutela

dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

4. L'Autorità garante promuove, a livello nazionale, studi e

ricerche sull'attuazione dei diritti dell'infanzia e

dell'adolescenza, avvalendosi dei dati e delle informazioni

dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia, di cui all'articolo 1,

comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive

modificazioni, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e

l'adolescenza, previsto dagli articoli 1 e 2 del regolamento di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103,

del Centro nazionale di documentazione e di analisi
per l'infanzia e
l'adolescenza, previsto dall'articolo 3 del citato
regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del
2007, nonché
dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e
della

pornografia minorile, di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269. L'Autorita' garante puo' altresì richiedere specifiche ricerche e indagini agli organismi di cui al presente comma.

5. L'Autorita' garante, nello svolgimento delle proprie funzioni, promuove le opportune sinergie con la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, e successive modificazioni, e si avvale delle relazioni presentate dalla medesima Commissione.

6. Nel rispetto delle competenze e dell'autonomia organizzativa delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle autonomie locali in materia di politiche attive di sostegno all'infanzia e all'adolescenza, l'Autorita' garante assicura idonee forme di collaborazione con i garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza o con figure analoghe, che le regioni possono istituire con i medesimi requisiti di indipendenza, autonomia e competenza esclusiva in materia di infanzia e adolescenza previsti per l'Autorita' garante.

7. Ai fini di cui al comma 6 e' istituita, senza nuovi o maggiori

oneri per la finanza pubblica, la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, di seguito denominata «Conferenza», presieduta dall'Autorita' garante e composta dai garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza, o da figure analoghe, ove istituiti. La Conferenza e' convocata su iniziativa dell'Autorita' garante o su richiesta della maggioranza dei garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza, o di figure analoghe.

8. La Conferenza, nel rispetto delle competenze dello Stato e delle regioni, svolge i seguenti compiti:

a) promuove l'adozione di linee comuni di azione dei garanti regionali o di figure analoghe in materia di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, da attuare sul piano regionale e nazionale e da promuovere e sostenere nelle sedi internazionali;

b) individua forme di costante scambio di dati e di informazioni sulla condizione delle persone di minore eta' a livello nazionale e regionale.

9. L'Autorita' garante segnala alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni situazioni di disagio delle persone di

minore età', e alla procura della Repubblica competente abusi che abbiano rilevanza penale o per i quali possano essere adottate iniziative di competenza della procura medesima.

10. L'Autorità garante prende in esame, anche d'ufficio, situazioni generali e particolari delle quali è venuta a conoscenza in qualsiasi modo, in cui è possibile ravvisare la violazione, o il rischio di violazione, dei diritti delle persone di minore età', ivi comprese quelle riferibili ai mezzi di informazione, eventualmente segnalandole agli organismi cui è attribuito il potere di controllo o di sanzione.

11. L'Autorità garante può formulare osservazioni e proposte per la prevenzione e il contrasto degli abusi sull'infanzia e sull'adolescenza in relazione alle disposizioni della legge 11 agosto 2003, n. 228, recante misure contro la tratta delle persone, e della legge 6 febbraio 2006, n. 38, recante disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet, nonché dei rischi di espanto di organi e di mutilazione genitale femminile, in conformità a quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2006, n. 7,

recante disposizioni concernenti la prevenzione e il
divieto delle
pratiche di mutilazione genitale femminile.

Art. 4

Informazioni, accertamenti e controlli

1. L'Autorita' garante puo' richiedere alle pubbliche amministrazioni, nonche' a qualsiasi soggetto pubblico, compresi la Commissione per le adozioni internazionali di cui all'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e il Comitato per i minori stranieri previsto dall'articolo 33 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e a qualsiasi ente privato di fornire informazioni rilevanti ai fini della tutela delle persone di minore eta', nel rispetto delle disposizioni previste dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. L'Autorita' garante puo' richiedere alle amministrazioni competenti di accedere a dati e informazioni, nonche' di procedere a visite e ispezioni, nelle forme e con le modalita' concordate con le medesime amministrazioni, presso strutture pubbliche o private ove siano presenti persone di minore eta' .

3. L'Autorita' garante puo' altresì effettuare visite nei luoghi

di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 8 delle norme di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, previa autorizzazione del magistrato di sorveglianza per i minorenni o del giudice che procede.

4. L'Autorita' garante puo' richiedere ai soggetti e per le finalita' indicate al comma 1 di accedere a banche di dati o ad archivi, nel rispetto delle disposizioni previste dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

5. I procedimenti di competenza dell'Autorita' garante si svolgono nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di accesso, partecipazione e trasparenza.

Art. 5

Organizzazione

1. E' istituito l'Ufficio dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato «Ufficio dell'Autorita' garante», posto alle dipendenze dell'Autorita' garante, composto ai sensi dell'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, da dipendenti del comparto Ministeri o appartenenti ad

altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando obbligatorio, nel numero massimo di dieci unita' e, comunque, nei limiti delle risorse del fondo di cui al comma 3 del presente articolo, di cui una di livello dirigenziale non generale, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalita' necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialita' dell'Autorita' garante. I funzionari dell'Ufficio dell'Autorita' garante sono vincolati dal segreto d'ufficio.

2. Le norme concernenti l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorita' garante e il luogo dove ha sede l'Ufficio, nonche' quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorita' garante. Ferme restando l'autonomia organizzativa e l'indipendenza amministrativa dell'Autorita' garante, la sede e i locali destinati all'Ufficio dell'Autorita' medesima sono

messi a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri

senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Le spese per l'espletamento delle competenze di cui all'articolo

3 e per le attività connesse e strumentali, nonché per il

funzionamento dell'Ufficio dell'Autorità garante, sono poste a

carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio della

Presidenza del Consiglio dei Ministri e iscritto in apposita unità

previsionale di base dello stesso bilancio della Presidenza del

Consiglio dei Ministri.

4. L'Autorità garante dispone del fondo indicato al comma 3 ed è

soggetta agli ordinari controlli contabili.

Art. 6

Forme di tutela

1. Chiunque può rivolgersi all'Autorità garante, anche attraverso

numeri telefonici di pubblica utilità gratuiti, per la segnalazione

di violazioni ovvero di situazioni di rischio di violazione dei

diritti delle persone di minore età.

2. Le procedure e le modalità di presentazione delle segnalazioni

di cui al comma 1 sono stabilite con determinazione dell'Autorità

garante, fatte salve le competenze dei servizi territoriali, e

assicurano la semplicità delle forme di accesso all'Ufficio dell'Autorità garante, anche mediante strumenti telematici.

Art. 7

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5 della presente legge, pari ad euro 750.000 per l'anno 2011 e ad euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2012, si provvede, quanto a euro 750.000 per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, e, quanto a euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2012 e 2013 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011- 2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per

l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 4, della presente legge, pari ad euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede, per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e, a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2012 e 2013 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Salvo quanto disposto dai commi 1 e 2, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 12 luglio 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del

Consiglio dei Ministri

Carfagna, Ministro per le

pari

opportunita'

Visto, il Guardasigilli:

Alfan

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2008):

Presentato dal Ministro senza portafoglio per le pari opportunità (Carfagna) l'11 dicembre 2008.

Assegnato alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XII (Affari sociali), in sede referente, il 5 gennaio 2009, con pareri delle Commissioni II, III, V, XI, XIV e Questioni regionali.

Esaminato dalle Commissioni I e XII, in sede referente, il 12 e

26 febbraio 2009, il 12 e 17 marzo 2009, il 20 maggio 2009, il 21 e

27 luglio 2009, il 23 settembre 2009, il 15 e 22 febbraio 2011, l'8 e

9 marzo 2011.

Esaminato in aula il 29 settembre 2009, il 6 e 7 ottobre 2009 ed

approvato il 16 marzo 2011.

Senato della Repubblica (atto n. 2631):

Assegnato alla Commissione 1[^] (Affari costituzionali), in sede

referente, il 24 marzo 2011, con pareri delle Commissioni 2[^], 3[^], 5[^],

12[^], 14[^] e Questioni regionali.

Esaminato dalla Commissione 1[^], in sede referente, il 13 e 19

aprile 2011, il 4 e 24 maggio 2011 e il 7 giugno 2011.

Relazione scritta annunciata il 10 giugno 2011 (atto n. 2631/A)

relatore on. Anna Maria Serafini.

Esaminato in Aula il 7, 14 e 15 giugno 2011 ed approvato il 22

giugno 2011.